



COMUNE DI DECIMOPUTZU
(Provincia di Cagliari)

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
DEGLI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO:
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
(approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.07.07.)

Premessa

Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico - sanitaria.

Art. 1 – Oggetto

Questi criteri, sulla base delle direttive generali approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.54/3 del 28/12/2006, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, fissano le regole di programmazione per il rilascio, da parte del Comune – Ufficio Commercio e Urbanistica, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico, di competenza di entrambi i settori.

Art. 2 – Programmazione Comunale

Le presenti direttive si propongono di disciplinare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in modo uniforme su tutto il territorio comunale (di cui all'allegato A). Per garantire il processo di liberalizzazione introdotto dalle direttive generali richiamate dall'art.2, i criteri di programmazione comunale delle attività di somministrazione non stabiliscono alcuna forma di contingentamento numerico, ma fissano dei criteri di qualità (di cui all'allegato B) per l'apertura di nuove attività nelle zone adeguatamente servite, mentre, in alternativa, incentivano le attività che aprono nelle zone non servite con la riduzione di un terzo della tassa ICI e TARSU per un periodo di due anni.

Art. 3 - Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni

1. L'Ufficio Commercio provvede al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in accordo con l'Ufficio Urbanistica che seguirà l'iter burocratico del rilascio delle concessioni edilizie necessarie.
2. Le relative domande devono ritenersi accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego, stabilito entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento all'ufficio protocollo.
3. Il Comune di Decimoputzu promuove una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica.
4. Il comune individua altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Tali attività dovranno essere svolte per uno o più periodi, nel complesso non superiori a 180 giorni per ciascun anno solare come stabilito dal comma 6 dell'art. 22 della L.R. 5/2006.
5. Inoltre il comune si riserva ai sensi dell'art. 22 comma 5, di individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa.
(per i commi 3 - 4 e 5 vedasi allegato A- programmazione territoriale)

Art. 4 - Attività escluse dalla programmazione comunale

Sono escluse dai criteri di programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 5/2006.

Art. 5 - Elementi della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione amministrativa per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata direttamente o spedita con raccomandata A/R, all'ufficio protocollo del Comune o presentati direttamente presso l'Ufficio commercio.

La richiesta di autorizzazione amministrativa deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti all'articolo 2 della L.R. n. 5/2006;
- c) ubicazione dell'esercizio;

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza di un dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza della richiesta, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 6 - Allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto ovvero in caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali: per essi, è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno; Il comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'ulteriore documentazione sottoelencata:

- a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa domanda da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio competente del Comune;
- b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- c) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria (D.I.A. sanitaria ai sensi del REG. CEE 852/2004) che l'Ufficio commercio invierà alla ASL competente;

3. la richiesta di autorizzazione sanitaria (D.I.A.) può essere presentata dal richiedente all'Ufficio Commercio anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della L.R. n. 5/06.

Art. 7 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

I locali destinati all'attività, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 8 - Impatto acustico ed ambientale

1. Il Comune verifica, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico.
2. La Giunta Comunale, quando ne ricorra la necessità e con proprie direttive, disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano, in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

Art. 9 - Orario giornaliero

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo con l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 10 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea delle attività è comunicata all'Ufficio commercio, solo se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, per assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno

delle attività. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico con l'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 11 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per le bevande, con l'esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;

b) per gli alimenti, con la stessa modalità di cui alla lettera a), con l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Se nell'esercizio è effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 12 – Invio annuale dei dati sulle autorizzazioni rilasciate

1. L'Ufficio commercio cura l'aggiornamento di uno schedario cartaceo e su supporto informatico nel quale sono contenuti, per ogni autorizzazione rilasciata:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- numero e tipologia dell'autorizzazione, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio commercio invia in formato elettronico all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della L.R. n.5/2006, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

Art. 13 – Abrogazione

Sono abrogate tutte le norme comunali precedentemente attuate in materia di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico.

(Allegato A)

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

(in attuazione dell'art. 3 cmmi 3-4-e 5 dei Criteri di programmazione comunale approvato con delibera del C.C. n. 24 del 21-07-07)

Premessa

Il Comune di Decimoputzu provvede alla programmazione della dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per un più equilibrato rapporto tra domanda ed offerta, nell'interesse dei consumatori e all'efficienza stessa delle suddette attività.

Il comune di Decimoputzu favorendo una adeguata dislocazione della attività di somministrazione di alimenti e bevande, non stabilisce alcuna forma di contingentamento delle stesse, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 54/3 del 28.12.2006, ma dispone dei criteri di qualità per l'apertura di nuove attività nelle zone già servite, stabilendo invece delle forme d'incentivazione per l'apertura o il trasferimento di attività in zone non servite con la riduzione delle tasse ICI e TARSU di un terzo per un biennio .

ART. 1 .

Secondo il piano urbanistico comunale, il territorio è diviso nelle seguenti zone:

- A – CENTRO STORICO
- B – COMPLEMENMTO RESIDENZIALE
- C – ESPANSIONE RESIDENZIALE
- D – INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE
- E – AGRICOLA
- F – TURISTICA
- G – SERVIZI GENERALI (A CARATTERE SPORTIVO, SOCIALE, RICREATIVO)

Tale zonizzazione si rende necessario anche per assicurare un adeguato coordinamento tra programmazione dei pubblici Esercizi e programmazione urbanistica.

Art. 2

Nelle zone adeguatamente servite per l'apertura od il trasferimento di nuove attività si applicheranno i criteri di qualità di cui all'allegato B.

Art. 3

Nelle zone non servite verranno incentivate le nuove aperture o trasferimenti mediante la riduzione per due anni dell'I.C.I. e TARSU nella misura di un terzo.

Art. 4

I trasferimenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sono consentiti in qualunque zona dove la tipologia stessa è considerata ammissibile, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 5

Per la realizzazione delle attività di cui sopra in nuove strutture è richiesta una disponibilità di area di parcheggio pari almeno al 40% della superficie riservata alla somministrazione, con esclusione di zone destinate a servizi o magazzini. Tali disposizioni non si applicano per le attività già esistenti.